



## COMUNICATO N. 235/DIV - 15 MAGGIO 2023

235/734

“CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023”

### PLAY OUT – GARE DI RITORNO DEL 13 MAGGIO 2023

Si riportano i risultati delle gare di ritorno dei Play Out del 13 Maggio 2023:

#### **GIRONE A**

MANTOVA	ALBINOLEFFE	1-1
SANGIULIANO	TRIESTINA	1-2

#### **GIRONE B**

ALESSANDRIA	S. DONATO TAVARNELLE	1-1
-------------	----------------------	-----

#### **GIRONE C**

ACR MESSINA	GELBISON	1-0
-------------	----------	-----

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“

#### **GARE DEL 13 MAGGIO 2023**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare di ritorno dei Play Out i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA e TRIESTINA, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- ovvero intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

€ 3000

#### **MANTOVA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 92° minuto della gara, un bicchiere sul terreno di gioco, e numerosi bicchieri nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere alcuni suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, intonato, al 32° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti di Istituzioni Calcistiche ripetuto per tre volte;

C) per essere, al termine della gara, una ventina di tifosi circa saliti sulla recinzione fra il Settore Curva Te ed il recinto di gioco e per avere quattro tifosi fatto ingresso sul terreno di gioco;

D) per avere uno di questi tifosi, entrati sul terreno di gioco, aggredito un giocatore del Mantova, stratonandolo violentemente al fine di strappargli la maglia per contestare la sua prestazione e venendo bloccato dalla Polizia.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che dalle condotte sub A) non sono derivate conseguenze dannose e considerato che la condotta sub D) è stata posta in essere in danno di un tesserato della medesima Società del sostenitore autore della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 3000

#### **TRIESTINA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, due petardi di forte intensità e due bengala sul terreno di gioco;

2. nell'aver lanciato, al 4° minuto del secondo tempo, un petardo e al 7° minuto del secondo tempo, un fumogeno all'interno del recinto di gioco, senza conseguenze;

3. nell'aver danneggiato una porta dei servizi igienici loro destinati causando la rottura di due pannelli della porta stessa;

B) per avere, al termine della gara, circa trenta tifosi scavalcato la recinzione e fatto accesso sul terreno di gioco per festeggiare la vittoria della propria Squadra senza

entrare in contatto con la tifoseria locale grazie all'intervento degli addetti alla sicurezza;

C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ospiti Lato A, intonato, al 30° minuto del secondo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della Squadra avversaria.

Rilevato che il coro sub C) è stato intonato da circa 7/8 sostenitori fra i 554 presenti e che è stato udito da uno solo dei Rappresentanti della Procura Federale sui tre presenti e, quindi, che non è connotato dai requisiti della dimensione e della percezione reale richiesti dall'art. 28, comma 4, CGS, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

€ 1000 **SANGIULIANO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 48° minuto del secondo tempo, un petardo di forte intensità che esplodeva a qualche metro di distanza dalla panchina aggiuntiva della Triestina, un fumogeno e una bottiglietta d'acqua piena sul terreno di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800 **ACR MESSINA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, un fumogeno all'interno dell'area di rigore, senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA**

TOMARCHIO STEFANO (SANGIULIANO)  
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto esce intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GALDERISI GIUSEPPE (GELBISON)  
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto esce entra sul terreno di gioco interferendo con il gioco.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13 comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LAURO MAURIZIO	(ALESSANDRIA)
SERVILI ANDREA	(ALESSANDRIA)
CINELLI DANIELE	(ACR MESSINA)
CICERI ANDREA	(SANGIULIANO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

UBALDI LEONARDO (SAN DONATO TAVARNELLE)  
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone per aria lo colpiva con una gomitata sul volto.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta considerando che, da una parte, non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, che il colpo è stato inferto in una zona del corpo particolarmente delicata.

ADORANTE ANDREA (TRIESTINA)  
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento lo colpiva con una gomitata sul volto provocandogli dolore.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, del tipo di colpo inferto e della zona del corpo dell'avversario attinta (referto arbitrale, supplemento referto arbitrale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GERBAUDO MATTEO (MANTOVA)  
per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna arbitrale, in quanto esce dall'area tecnica protestando platealmente per dissentire nei confronti di una loro decisione.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CARGNELUTTI RICCARDO	(GELBISON)
RAGUSA ANTONINO	(ACR MESSINA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MARCHETTI STEFANO	(ALBINOLEFFE)
PETRUNGARO LUCA	(ALBINOLEFFE)
ZOMA MOHAMED ALI	(ALBINOLEFFE)
GUIDETTI LUCA	(ALESSANDRIA)
LIVERANI LUCA	(ALESSANDRIA)

MARTIGNAGO RICCARDO	(ALESSANDRIA)
SABBIONE ALESSIO	(ALESSANDRIA)
FORNITO GIUSEPPE	(GELBISON)
GILLI MATTEO	(GELBISON)
GRAZIANI VITTORIO	(GELBISON)
NUNZIANTE CHRISTIAN	(GELBISON)
BOCALON RICCARDO	(MANTOVA)
DE FRANCESCO ALBERTO	(MANTOVA)
FAZZI NICOLO	(MANTOVA)
MENSAH DAVIS	(MANTOVA)
TOSI RICCARDO	(MANTOVA)
BERTO GABRIELE	(ACR MESSINA)
CURIALE DAVIS	(ACR MESSINA)
FOFANA LAMINE	(ACR MESSINA)
FUMAGALLI ERMANNO	(ACR MESSINA)
MARZIERLI EDOARDO	(S. DONATO TAVARNELLE)
REGOLI PAOLO	(S. DONATO TAVARNELLE)
ALCIBIADE RAFFAELE	(SANGIULIANO)
FALL MBARICK	(SANGIULIANO)
MARCHI PAOLO	(SANGIULIANO)
ZANON SIMONE	(SANGIULIANO)
GERMANO UMBERTO	(TRIESTINA)
LOVISA ALESSANDRO	(TRIESTINA)
MALOMO ALESSANDRO	(TRIESTINA)
MASI ALBERTO	(TRIESTINA)
MATOSEVIC KRISTJAN	(TRIESTINA)
ROCCHETTI YURI	(TRIESTINA)
TESSIORE ANDREA	(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 15 Maggio 2023**

IL PRESIDENTE

Matteo Marani